



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Supplemento 16 alle Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA)**

Valide dal 1° gennaio 2024

318.102.01 i DOA

11.22

## **Premessa al supplemento 16, valido dal 1° gennaio 2024**

La Svizzera ha concluso con l'Albania una convenzione bilaterale di sicurezza sociale, che è entrata in vigore il 1° ottobre 2023 (v. [Informativa AVS/PC n. 474](#)). La conclusione di questa convenzione rende necessari diversi adeguamenti.

Inoltre, il 1° ottobre 2023 è entrata in vigore la convenzione bilaterale con il Regno Unito, già applicata provvisoriamente dal 1° novembre 2021.

Al contempo, la Svizzera ha firmato un accordo multilaterale volto a facilitare il telelavoro transfrontaliero per le persone residenti in determinati Stati dell'UE e dell'AELS. L'accordo è applicabile dal 1° luglio 2023 (v. [Informativa AVS/PC n. 470](#), in tedesco e francese). Inoltre, gli Stati che applicano le norme di coordinamento europee, hanno concordato di interpretare in modo uniforme le disposizioni di distacco concernenti il telelavoro temporaneo. Le nuove possibilità offerte in virtù dell'accordo sono state inserite al capitolo 2.3.1.4 (v. N. 2033 seg. e N. 2052 segg.).

All'allegato 13.3 sono inoltre state cancellate le durate della proroga del distacco che non derivano da convenzioni di sicurezza sociale. Le proroghe finora indicate corrispondevano alla prassi in vigore al momento della firma delle convenzioni e nella maggior parte dei casi non sono più d'attualità. Poiché dipende dall'approvazione dell'altro Stato coinvolto, la durata del distacco può variare e dunque si rinuncia ad indicarne le possibili durate di una sua proroga.

Viene inoltre adottata la terminologia della riforma AVS 21, mediante la sostituzione di «età di pensionamento» con «età di riferimento».

Il presente supplemento comprende inoltre alcune modifiche, correzioni di piccole sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/24.

- 1011 La qualità di assicurato non dipende dall'obbligo contributivo ([art. 3 LAVS](#)). Una persona può essere assicurata in Svizzera senza essere soggetta all'obbligo contributivo. È il caso di determinate persone senza attività lucrativa coniugate o in unione domestica registrata (v. DIN). Non dipende neppure da un eventuale diritto a prestazioni. Ad esempio, è irrilevante il fatto che i contributi versati da una persona che esercita un'attività lucrativa dopo aver raggiunto l'età di riferimento non siano costitutivi di rendita<sup>1</sup>.
- 1024  
1/24 Pertanto, i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente senza permesso di dimora costituiscono domicilio in Svizzera anche se hanno l'intenzione di tornare nel proprio Paese non appena le circostanze lo permettono (v. anche N. 3093).
- 1/24 – **Distacco di lavoratori dipendenti (cittadini dell'UE o dell'AELS o della Svizzera) in caso di telelavoro transfrontaliero temporaneo**
- 2033  
1/24 Il distacco dalla Svizzera in uno Stato dell'UE o dell'AELS è possibile anche in caso di telelavoro transfrontaliero temporaneo e per un determinato periodo a tempo pieno (100 % del tempo di lavoro). Non è determinante su iniziativa di chi avvenga il telelavoro e nemmeno se il motivo sia di natura privata o professionale, a condizione che sia stato concordato tra il lavoratore e il datore di lavoro. Si applicano inoltre i N. 2024 segg. Riguardo al telelavoro transfrontaliero abituale si vedano i N. 2052 segg.
- 2034  
1/24 Il distacco per telelavoro non può durare più di 24 mesi e non può essere prorogato.

---

<sup>1</sup> 26	marzo	1980	RCC	1980	pag. 465	–
4	novembre	1982	RCC	1984	pag. 172	–
31	maggio	1985	RCC	1985	pag. 539	–

---

- 
- 1/24     **2.3.1.4 Caso particolare: telelavoro transfrontaliero**
- 2052     La Svizzera ha firmato con diversi Stati dell'UE e dell'AELS  
1/24     un accordo multilaterale concernente il telelavoro transfron-  
           taliero abituale (di seguito «accordo sul telelavoro»; per il  
           testo dell'accordo, l'elenco aggiornato degli Stati firmatari e  
           informazioni sull'entrata in vigore per ogni Stato v.  
           [https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-ac-  
           tive/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland](https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland), in in-  
           glese). L'accordo è valido dal 1° luglio 2023.
- 2053     L'accordo sul telelavoro riguarda le persone che lavorano  
1/24     nello Stato in cui ha sede il loro datore di lavoro e inoltre  
           svolgono telelavoro (vale a dire un'attività svolta attraverso  
           l'impiego di tecnologie informatiche) nello Stato di resi-  
           denza, a condizione che entrambi gli Stati abbiano firmato  
           l'accordo.
- 2053.1   Se il telelavoro transfrontaliero abitualmente svolto nello  
1/24     Stato di domicilio è inferiore al 50 per cento del tempo di la-  
           voro complessivo, in virtù dell'accordo sul telelavoro il lavo-  
           ratore può chiedere di rimanere assoggettato alla legisla-  
           zione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro. In caso  
           di lavoro transfrontaliero abituale fino al 25 per cento del  
           tempo di lavoro complessivo valgono le disposizioni dei  
           N. 2020 segg. e si applica la procedura di cui ai N. 2054  
           segg.
- 2053.2   Per il calcolo del tempo di lavoro svolto come telelavoro va  
1/24     tenuto conto della situazione su 12 mesi civili a venire (il li-  
           mite massimo del 50 % può essere superato nel singolo  
           mese o nella singola settimana, se il valore è compensato  
           sull'arco di tutto l'anno). Se una persona lavora per più da-  
           tori di lavoro svizzeri, il limite massimo del 50 per cento ri-  
           guarda il tempo di lavoro complessivo prestato per tutti i  
           datori di lavoro.  
           L'alternanza tra telelavoro nello Stato di domicilio e lavoro  
           nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro deve avvenire  
           con una certa regolarità.

- 2053.3  
1/24 L'accordo sul telelavoro si applica solo alle persone che rientrano nel campo di applicazione personale dell'ALC o della Convenzione AELS. Non si applica invece alle persone che:
- oltre al telelavoro, nello Stato di domicilio esercitano abitualmente altre attività (p. es. visite regolari a clienti, attività accessoria indipendente);
  - oltre al telelavoro nello Stato di domicilio, esercitano abitualmente un'attività in uno Stato dell'UE o dell'AELS;
  - oltre all'attività per il datore di lavoro svizzero, lavorano anche per un datore di lavoro di uno Stato dell'UE o dell'AELS;
  - esercitano un'attività indipendente.
- 2053.4  
1/24 Affinché l'accordo sul telelavoro possa applicarsi a un lavoratore dipendente, il datore di lavoro svizzero deve richiedere alla cassa di compensazione un [certificato A1](#) (ev. tramite ALPS). Il documento è valido al massimo tre anni, dopo di che può essere nuovamente richiesto. In linea di principio il [certificato A1](#) è valido a partire dal momento della richiesta, ma può essere rilasciato con validità retroattiva fino a tre mesi. Per le richieste presentate entro la fine di giugno 2024, il certificato può essere rilasciato con validità retroattiva fino al 1° luglio 2023.
- 2069  
1/24 La Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Stati (v. [testi delle convenzioni](#)):
- Albania;
  - Australia;
  - Bosnia ed Erzegovina;
  - Brasile;
  - Canada/Québec;
  - Cile;
  - Cina (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan; v. N. 2069.1);
  - Corea del Sud (v. N. 2069.1);
  - Filippine;
  - Giappone;
  - India (v. N. 2069.1);
  - Israele;

- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Regno Unito (compresa Gibilterra);
- Repubblica di San Marino;
- Serbia;
- Tunisia;
- Turchia;
- Uruguay;
- USA.

- 2074  
1/24 Per «tempo determinato» (di distacco) si intendono:
- 12 mesi per San Marino;
  - 24 mesi per Albania, Bosnia ed Erzegovina, Filippine, Israele, Macedonia del Nord, Montenegro, Regno Unito, Serbia, Turchia, Tunisia (lavoratori indipendenti) e Uruguay;
  - 36 mesi per il Cile;
  - 60 mesi per Australia, Brasile, Canada/Québec, Giappone, Kosovo, Tunisia (lavoratori dipendenti) e USA;
  - 72 mesi per Cina, Corea del Sud e India.

- 2076.1  
1/24 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano salariati distaccati dalla Svizzera in uno degli Stati di seguito elencati restano soggetti all'AVS/AI/IPG (\*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS; \*\*: solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS):

Albania	<a href="#">art. 13</a>	Islanda**	<a href="#">Convenzione AELS</a>
Australia	<a href="#">art. 8 par. 3 lett. b</a>	Kosovo	<a href="#">art. 13</a>
Austria*	<a href="#">art. 11</a>	Liechtenstein	<a href="#">art. 8a</a>
Bosnia ed Erzegovina	<a href="#">art. 11</a>	Macedonia del Nord	<a href="#">art. 11</a>
Brasile	<a href="#">art. 13</a>	Montenegro	<a href="#">art. 10</a>
Bulgaria*	<a href="#">art. 11</a>	Norvegia	<a href="#">art. 8 par. 1 lett. a</a>

Canada/ Québec	<a href="#">prot. finale n. 5</a> <a href="#">prot. finale n. 5</a>	Portogallo*	<a href="#">art. 7a</a>
Cile	<a href="#">art. 10</a>	Regno Unito	<a href="#">art. 13 par. 6</a>
Cina	<a href="#">art. 8</a>	Repubblica ceca*	<a href="#">art. 11</a>
Cipro*	<a href="#">art. 11</a>	Serbia	<a href="#">art. 10</a>
Corea del Sud	<a href="#">art. 11</a>	Slovacchia*	<a href="#">art. 11</a>
Croazia*	<a href="#">art. 11</a>	Slovenia*	<a href="#">art. 11</a>
Danimarca*	<a href="#">art. 11a</a>	Tunisia	<a href="#">art. 13</a>
Filippine	<a href="#">art. 13</a>	Ungheria*	<a href="#">art. 10</a>
Giappone	<a href="#">art. 11 par. 2</a>	Uruguay	<a href="#">art. 10</a>
India	<a href="#">art. 11</a>	USA	<a href="#">art. 11</a>
Irlanda*	<a href="#">art. 10</a>		

2077.1 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano sala-  
1/24 riatisti distaccati in Svizzera da uno degli Stati di seguito elen-  
cati non sono assicurati all'AVS/AI/IPG (\*: solo familiari di  
cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS;  
\*\*: solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS; v. N.  
3104 segg.):

Albania	<a href="#">art. 13</a>	Islanda**	<a href="#">Convenzione AELS</a>
Australia	<a href="#">art. 8 par. 3</a> <a href="#">lett. b</a>	Kosovo	<a href="#">art. 13</a>
Austria*	<a href="#">art. 11</a>	Liechtenstein	<a href="#">art. 8a</a>
Bosnia ed Erzegovina	<a href="#">art. 11</a>	Macedonia del Nord	<a href="#">art. 11</a>
Brasile	<a href="#">art. 13</a>	Montenegro	<a href="#">art. 10</a>
Bulgaria*	<a href="#">art. 11</a>	Norvegia	<a href="#">art. 8 par. 1</a> <a href="#">lett. a</a>
Canada/ Québec	<a href="#">prot. finale n. 5</a> <a href="#">prot. finale n. 5</a>	Portogallo*	<a href="#">art. 7a</a>
Cile	<a href="#">art. 10</a>	Regno Unito	<a href="#">art. 13 par. 6</a>
Cina	<a href="#">art. 8</a>	Repubblica ceca*	<a href="#">art. 11</a>
Cipro*	<a href="#">art. 11</a>	Serbia	<a href="#">art. 10</a>
Corea del Sud	<a href="#">art. 11</a>	Slovacchia*	<a href="#">art. 11</a>
Croazia*	<a href="#">art. 11</a>	Slovenia*	<a href="#">art. 11</a>

Danimarca*	<a href="#">art. 11a</a>	Tunisia	<a href="#">art. 13</a>
Filippine	<a href="#">art. 13</a>	Ungheria*	<a href="#">art. 10</a>
Giappone	<a href="#">art. 11 par. 2</a>	Uruguay	<a href="#">art. 10</a>
India	<a href="#">art. 11</a>	USA	<a href="#">art. 11</a>
Irlanda*	<a href="#">art. 10</a>		

2078  
1/24 In caso di applicabilità della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito, il distacco è possibile anche in caso di telelavoro transfrontaliero temporaneo (v. N. 2033 segg.).

2084  
1/24 Nei rapporti con i seguenti Stati, il principio del luogo di lavoro vale a prescindere dalla cittadinanza:

- Albania;
- Australia (solo lavoratori dipendenti che risiedono o hanno risieduto in Australia; v. [art. 3 lett. b della convenzione](#));
- Brasile;
- Canada/Québec;
- Cina;
- Corea del Sud;
- Danimarca;
- Filippine;
- Germania;
- Giappone (solo persone con diritto di residenza permanente in Giappone; v. [art. 3 lett. a della convenzione](#));
- India;
- Irlanda;
- Kosovo;
- Liechtenstein;
- Regno Unito;
- Slovacchia;
- Svezia;
- Tunisia;
- USA.

*Esempio:* un cittadino iraniano che è domiciliato in Svizzera e lavora in Corea del Sud è assicurato in Corea del Sud.

2090  
1/16 *Esempio 1:* un cittadino svizzero domiciliato in Germania esercita un'attività indipendente in Germania, Austria e

Ucraina. Conseguono una parte considerevole del suo reddito in Germania. Per l'attività svolta in Germania e in Austria è soggetto alla legislazione tedesca ([art. 13 par. 2 lett. a reg. 883/2004](#)). L'attività in Ucraina è svolta in uno Stato non contraente, ma visto che l'interessato non è domiciliato in Svizzera, non è assicurato all'AVS/AI/IPG e AD nemmeno per questa attività.

*Esempio 2:* una cittadina svizzera domiciliata in Svizzera lavora per un datore di lavoro italiano in Italia, Grecia e Monaco. Per l'attività esercitata in Italia e in Grecia è soggetta alla legislazione italiana ([art. 13 par. 1 lett. b i reg. 883/2004](#)), mentre per quella svolta a Monaco è assicurata all'AVS/AI/IPG e AD in ragione del suo domicilio svizzero ([art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#)).

*Esempio 3:* un cittadino marocchino domiciliato in Svizzera lavora per un datore di lavoro italiano in Germania, Grecia e Monaco. Ai cittadini di Stati terzi non sono applicabili né l'Accordo con l'UE né la convenzione con la Grecia. La convenzione con la Germania invece lo è (v. N. 2084). Per l'attività esercitata in Germania, l'interessato è quindi assicurato in tale Paese, mentre per quella svolta in Grecia e a Monaco è assicurato in Svizzera in virtù del suo domicilio svizzero ([art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#)).

2093  
1/24 In caso di abuso la cassa di compensazione procede in ogni caso a una rettifica con effetto retroattivo, d'intesa con il servizio estero competente, al fine di evitare lacune assicurative (sul termine di perenzione di dieci anni per la restituzione dei contributi v. N. 5068 DRC).

3008  
1/24 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari concernenti il personale di imprese di trasporto aereo internazionale. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Albania	<a href="#">art. 8</a>	Lussemburgo*	<a href="#">art. 6 n. 2 prot. finale n. 5</a>
Australia	<a href="#">art. 9 par. 1</a>	Germania*	<a href="#">art. 3 par. 2</a> <a href="#">art. 6 par. 4</a>
Austria*	<a href="#">art. 7 par. 4</a>	India	<a href="#">art. 8 par. 1-3</a>

Belgio*	<a href="#">art. 7 lett. c prot. finale n. 8</a>	Israele	<a href="#">art. 6 par. 3 + 7</a>
Bosnia ed Erzegovina	<a href="#">art. 7 par. 3</a>	Kosovo	<a href="#">art. 8</a>
Brasile	<a href="#">art. 8</a>	Macedonia del Nord	<a href="#">art. 3 lett. c art. 7 par. 3</a>
Bulgaria*	<a href="#">art. 7 par. 2</a>	Montenegro	<a href="#">art. 7 par. 2</a>
Cile	<a href="#">art. 3 lett. c art. 7 par. 2</a>	Norvegia*	<a href="#">art. 8 par. 1 lett. c + par. 2, prot. finale n. 8</a>
Cina	<a href="#">art. 5 par. 2</a>	Paesi Bassi*	<a href="#">art. 7 par. 1 lett. c + par. 2, prot. finale n. 5</a>
Cipro*	<a href="#">art. 7 par. 3</a>	Regno Unito	<a href="#">art. 13 par. 5</a>
Corea del Sud	<a href="#">art. 8 par. 2</a>	Serbia	<a href="#">art. 7 par. 2</a>
Croazia*	<a href="#">art. 3 lett. c art. 7 par. 3</a>	Slovenia*	<a href="#">art. 3 lett. c art. 7 par. 3</a>
Danimarca*	<a href="#">art. 8 par. 2 prot. finale n. 6</a>	Tunisia	<a href="#">art. 8</a>
Filippine	<a href="#">art. 9 par. 1</a>	Ungheria*	<a href="#">art. 3 lett. c art. 7 par. 3</a>
Finlandia*	<a href="#">art. 7 par. 3 + 6 prot. finale n. 6</a>	Uruguay	<a href="#">art. 7 par. 3</a>
Francia*	<a href="#">art. 8 par. 1 lett. c prot. finale n. 4</a>	USA	<a href="#">art. 9</a>

3008.1  
1/24 Si applicano le stesse disposizioni ai familiari senza attività lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto aereo internazionale impiegati in Albania, Austria\*, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria\*, Brasile, Cile, Cina, Cipro\*, Corea del Sud, Croazia\*, Danimarca, Filippine, India, Irlanda\*, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Portogallo\*, Serbia, Slovacchia\*, Slovenia\*, Tunisia, Ungheria\*, Uruguay o USA (\*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).

3016  
1/24 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari riguardanti i marinai di alto mare. Di regola tali disposizioni sono applicabili soltanto ai

cittadini svizzeri e a quelli dell'altro Stato contraente (eccezioni le convenzioni con Albania, Australia, Brasile, Cina, India, Giappone, Kosovo, Regno Unito, Serbia, Tunisia, Uruguay e USA sono aperte a tutti; le convenzioni con Italia, Germania e Norvegia sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi [\*]).

Albania	<a href="#">art. 9</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera	Israele	<a href="#">art. 6 par. 5</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Australia	<a href="#">art. 9 par. 2</a>	Italia*	<a href="#">art. 5 lett. c</a> <a href="#">prot. finale n. 4</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Bosnia ed Erzegovina	<a href="#">art. 7 par. 5</a> Assoggettamento al domicilio nello Stato contraente	Kosovo	<a href="#">art. 9</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera (eccezione: presenza di una filiale in un altro Stato contraente)
Brasile	<a href="#">art. 9</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera	Macedonia del Nord	<a href="#">art. 7 par. 5</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Bulgaria	<a href="#">art. 7 par. 4</a> Assicurazione al domicilio nello Stato contraente	Montenegro	<a href="#">art. 7 par. 4</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera, in caso di domicilio in questo Stato
Cile	<a href="#">art. 7 par. 4</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Norvegia*	<a href="#">art. 10 par. 1</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Cina	<a href="#">art. 5 par. 1</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Regno Unito	<a href="#">art. 13 par. 4</a> Per principio assicurazione secondo il diritto di bandiera

Corea del Sud	<a href="#">art. 8 par. 1</a> Assicurazione al domicilio nello Stato contraente	Repubblica di San Marino	<a href="#">art. 5 lett. c, prot. finale n. 4 della convenzione con l'Italia</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Croazia	<a href="#">art. 7 par. 5</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Serbia	<a href="#">art. 7 par. 4</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Filippine	<a href="#">art. 9 par. 4</a> Assicurazione al domicilio nello Stato contraente	Tunisia	<a href="#">art. 9</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Germania*	<a href="#">art. 3 par. 2</a> <a href="#">art. 7, prot. finale n. 8a</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera	Uruguay	<a href="#">art. 7 par. 5</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Giappone	<a href="#">art. 8</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera (eccezione par. 2: presenza di una filiale nello Stato contraente)	USA	<a href="#">art. 10</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera (bandiera CH); assoggettamento secondo il diritto di bandiera (bandiera USA)
India	<a href="#">art. 8 par. 4</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera		

Se nella convenzione è previsto l'assoggettamento secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono sottoposti alla legislazione svizzera in caso di navi battenti bandiera svizzera. Sono tuttavia assicurati in Svizzera solo se vi sono anche domiciliati. Se invece la convenzione prevede un'assicurazione secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono assicurati in Svizzera in ogni caso, anche se domiciliati all'estero.

- 3016.1  
1/24 Si applicano le stesse disposizioni ai familiari senza attività lucrativa dei marinai di alto mare a bordo di navi battenti bandiera di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Bulgaria\*, Cile, Cina, Corea del Sud, Croazia\*, Filippine, India, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Tunisia, Uruguay o USA (\*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).
- 3017.1  
1/24 Per quanto riguarda l'UE/AELS, il reg. 883/2004 non prevede alcuna regolamentazione speciale per il personale che beneficia di immunità e privilegi, cui si applicano quindi le disposizioni generali valide per i dipendenti con statuto di funzionari e le persone ad essi assimilate ([art. 11 par. 3 b reg. 883/2004](#)). Lo stesso vale per analogia in caso di applicabilità della convenzione con il Regno Unito ([art. 13 par. 3 lett. b della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito](#)).
- 3030.2  
1/24 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato dell'UE o dell'AELS che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:
- Albania;
  - Bosnia ed Erzegovina;
  - Brasile;
  - Kosovo;
  - Macedonia del Nord;
  - Montenegro;
  - Filippine;
  - Serbia;
  - Tunisia;
  - Uruguay.
- 3033.3  
1/24 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato contraente diverso da quello di origine che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:
- Albania;
  - Bosnia ed Erzegovina;

- Brasile;
- Filippine;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia;
- Tunisia;
- Uruguay.

3034  
1/24 Le persone impiegate in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno degli Stati elencati di seguito (personale locale) sono assicurate all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Canada, Cile, Filippine e Turchia) possono chiedere di essere assicurate nell'altro Stato. Questa disposizione si applica alle missioni diplomatiche e ai posti consolari di:

- Albania (solo cittadini albanesi);
- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile (solo cittadini brasiliani);
- Bulgaria;
- Cile (solo cittadini cileni);
- Filippine;
- Kosovo (solo cittadini kosovari);
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia (solo cittadini serbi);
- Tunisia (solo cittadini tunisini);
- Turchia (solo cittadini turchi);
- Uruguay.

Lo stesso vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari del Canada, ma solo per il personale tecnico e amministrativo domiciliato in Svizzera o in possesso della cittadinanza svizzera.

3035  
1/24 Il N. 3034 si applica per analogia anche al personale domestico al servizio di membri delle missioni diplomatiche o dei posti consolari dei seguenti Stati:

- Albania (solo cittadini albanesi);
- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile (solo cittadini brasiliani);

- Cile (solo cittadini cileni);
- Filippine;
- Kosovo (solo cittadini kosovari);
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Tunisia (solo cittadini tunisini);
- Turchia (solo cittadini turchi);
- Uruguay.

3038  
1/24 Le convenzioni con i seguenti Stati prevedono che le loro rappresentanze in Svizzera versino i contributi del datore di lavoro per il personale soggetto all'assicurazione in Svizzera:

- Albania;
- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile;
- Filippine;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro
- Serbia;
- Tunisia;
- Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri delle rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

3039.2  
1/24 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato non contraente che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:

- Albania;
- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile;
- Filippine;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia;
- Tunisia;

– Uruguay.

3039.3  
1/21 Il coniuge, il partner registrato e i figli delle persone di cui ai N. 3039, 3039.1 e 3039.2 che dimorano con queste in Svizzera sono tenuti ad assicurarsi, a meno che non lo siano già in virtù delle disposizioni della LAVS.

3048  
1/24 Le persone impiegate in loco nei seguenti Stati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare della Svizzera (personale locale) non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Cile, Filippine e Turchia) possono tuttavia chiedere di essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Questa disposizione vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera in:

- Albania (solo cittadini svizzeri);
- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile (solo cittadini svizzeri);
- Bulgaria (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Canada (possibilità di assicurazione in Svizzera per i cittadini svizzeri domiciliati in Canada);
- Cile (solo cittadini svizzeri);
- Croazia (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Filippine;
- Kosovo (solo cittadini svizzeri);
- Liechtenstein (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia (solo cittadini svizzeri);
- Tunisia (solo cittadini svizzeri);
- Turchia (solo cittadini svizzeri);
- Uruguay.

3049  
1/24 La regolamentazione di cui al N. 3048 vale anche per il personale domestico al servizio di membri di missioni diplomatiche o posti consolari nei seguenti Stati:

- Albania (solo cittadini svizzeri);
- Bosnia ed Erzegovina;

- Brasile (solo cittadini svizzeri);
- Bulgaria (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Cile (solo cittadini svizzeri);
- Croazia (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dell'UE);
- Filippine;
- Kosovo (solo cittadini svizzeri);
- Liechtenstein (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Tunisia (solo cittadini svizzeri);
- Turchia (solo cittadini svizzeri);
- Uruguay.

3049.1 Le convenzioni concluse con i seguenti Stati prevedono  
1/24 che la rappresentanza svizzera versi i contributi alle assicurazioni sociali nel rispettivo Stato:

- Albania;
- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile;
- Filippine;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia;
- Tunisia;
- Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri di rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

3051.1 I familiari senza attività lucrativa delle persone dei servizi  
1/24 diplomatici o consolari assicurate obbligatoriamente che lavorano in uno degli Stati di seguito elencati sono assicurati all'AVS/AI/IPG indipendentemente dalla loro cittadinanza (\*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE):

Albania	<a href="#">art. 13</a>	Kosovo	<a href="#">art. 13</a>
Austria*	<a href="#">art. 11</a>	Macedonia del Nord	<a href="#">art. 11</a>
Bosnia ed Erzegovina	<a href="#">art. 11</a>	Montenegro	<a href="#">art. 10</a>
Brasile	<a href="#">art. 13</a>	Portogallo*	<a href="#">art. 7a</a>
Bulgaria*	<a href="#">art. 11</a>	Regno Unito	<a href="#">art. 13 par. 6 lett. A</a>
Cile	<a href="#">art. 10</a>	Repubblica ceca*	<a href="#">art. 11</a>
Cina	<a href="#">art. 8</a>	Serbia	<a href="#">art. 10</a>
Cipro*	<a href="#">art. 11</a>	Slovacchia*	<a href="#">art. 11</a>
Croazia*	<a href="#">art. 11</a>	Slovenia*	<a href="#">art. 11</a>
Corea del Sud	<a href="#">art. 11</a>	Tunisia	<a href="#">art. 13</a>
Danimarca*	<a href="#">art. 11a</a>	Ungheria*	<a href="#">art. 10</a>
Filippine	<a href="#">art. 13</a>	Uruguay	<a href="#">art. 10</a>
Irlanda*	<a href="#">art. 10</a>		

- 3054  
1/24 Sono al servizio della Confederazione e assicurati obbligatoriamente (v. N. 3052) in particolare i cittadini svizzeri impiegati in uno Stato non contraente:
- da missioni diplomatiche, posti consolari, missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative della Svizzera;
  - dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).
- 3063  
1/24 Gli assicurati possono recedere in qualsiasi momento per la fine del mese corrente dalla totalità delle coperture assicurative scelte. Chi ha aderito all'AVS/AI/IPG/AD può anche recedere solamente dall'AVS/AI/IPG e continuare l'AD.
- 3065 Se, nonostante una prima diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi (pagamento dei contributi, inoltro di documenti ecc.), la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Se il termine trascorre infruttuoso, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.

- 3066 L'esclusione a seguito della violazione di obblighi prende effetto retroattivamente il primo giorno successivo al trimestre per il quale sono stati versati i contributi.
- 3076  
1/24 Il coniuge o il partner registrato assicurato volontariamente versa contributi calcolati sulla metà del reddito del funzionario, che in questo caso è considerato reddito in forma di rendita. La sostanza e qualsiasi tipo di reddito in forma di rendita non vengono presi in considerazione. Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'AVS/AI/IPG.
- 3077 I coniugi o i partner registrati possono recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento per la fine del mese corrente.
- 3079 Se, nonostante una prima diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi (pagamento dei contributi, inoltro di documenti ecc.), la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Se il termine trascorre infruttuoso, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.
- 3080 L'esclusione a seguito della violazione di obblighi prende effetto retroattivamente il primo giorno successivo al trimestre per il quale sono stati versati i contributi.  
Dal momento in cui viene escluso, il coniuge o il partner registrato non è più assicurato fino al termine dell'attività lucrativa del funzionario presso l'organizzazione internazionale.
- 3090  
1/16 I cittadini svizzeri e quelli dell'UE che lavorano come dipendenti o indipendenti in un'azienda che ha sede in Svizzera, ma che è attraversata dalla frontiera tra la Svizzera e uno Stato limitrofo dell'UE, sono assicurati all'AVS/AI/IPG(/AD) anche per l'attività esercitata nella parte di azienda che si trova fuori dal territorio svizzero, a meno che non siano domiciliati nello Stato limitrofo e vi esercitino una parte sostanziale dell'attività lucrativa ([art. 13 par. 1 lett. a](#) e [art. 13 par. 2 lett. a reg. 883/2004](#)). In tal caso sono soggetti alla legislazione dello Stato limitrofo.  
La stessa regola vale anche per i cittadini di uno Stato dell'AELS che lavorano come dipendenti o indipendenti in

---

un'azienda che ha sede in Svizzera, ma che è attraversata dalla frontiera tra la Svizzera e il Liechtenstein.

- 3096  
1/23
- I cittadini svizzeri che lavorano al di fuori dell'UE, dell'AELS o di uno Stato contraente al servizio di una delle organizzazioni di assistenza di seguito elencate sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD:
- Aqua Alimenta, Zurigo;
  - Azione quaresimale, Lucerna;
  - Basel Institute on Governance, Basilea;
  - Biovision-Stiftung für ökologische Entwicklung, Zurigo;
  - Brücke – Le Pont, Friburgo;
  - CARITAS, Lucerna;
  - Centre Ecologique Albert Schweizer (CEAS), Neuchâtel;
  - Christoffel Blindenmission (CBM), Thalwil;
  - Croce Rossa Svizzera, Berna;
  - Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex;
  - FAIRMED, Berna;
  - Fondation Hironnelle, Losanna;
  - Fondazione Terre des hommes, Losanna;
  - Fondazione Villaggio Pestalozzi, Trogen;
  - HELVETAS, Zurigo;
  - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS), Zurigo;
  - IAMANEH Suisse, Basilea;
  - Interaction, Berna;
  - Kooperationsgemeinschaft (KoGe), Basilea;
  - Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel;
  - Médecins sans frontières Suisse, Ginevra;
  - Skat Foundation, San Gallo;
  - Solidar Suisse, Zurigo;
  - SolidarMed; Lucerna;
  - SWISSAID, Berna;
  - SWISSCONTACT, Zurigo;
  - Terre des hommes schweiz, Basilea;
  - Terre des hommes Suisse, Ginevra;
  - tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello UNITE, Berna, vedi elenco su [www.unite-ch.org](http://www.unite-ch.org);
  - Vétérinaires sans Frontières Suisse, Berna;
  - Vivamos Mejor, Zurigo;

- WWF, Zurigo;
- Women's Hope International (WHI), Berna.

3097      soppresso  
1/24

3104.4    I familiari senza attività lucrativa che accompagnano *in uno degli Stati di seguito elencati* una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l'attività all'estero (v. disposizioni sui distacchi, disposizioni speciali) restano assicurati all'AVS/AI/IPG *a prescindere dalla loro cittadinanza*:

Albania	<a href="#">art. 13</a>	Irlanda*	<a href="#">art. 10</a>
Australia	<a href="#">art. 8 lett. b par. 3</a>	Kosovo	<a href="#">art. 13</a>
Austria*	<a href="#">art. 11</a>	Liechtenstein*	<a href="#">art. 8a</a>
Bosnia ed Erzegovina	<a href="#">art. 11</a>	Macedonia del Nord	<a href="#">art. 11</a>
Brasile	<a href="#">art. 13</a>	Montenegro	<a href="#">art. 10</a>
Bulgaria*	<a href="#">art. 11</a>	Norvegia*	<a href="#">art. 8 par. 1 lett. a</a>
Canada/Québec	<a href="#">prot. finale n. 5 prot. finale n. 5</a>	Portogallo*	<a href="#">art. 7a</a>
Cile	<a href="#">art. 10</a>	Regno Unito	<a href="#">art. 13 par. 6 lett. a</a>
Cina	<a href="#">art. 8</a>	Repubblica ceca*	<a href="#">art. 11</a>
Cipro*	<a href="#">art. 11</a>	Serbia	<a href="#">art. 10</a>
Corea del Sud	<a href="#">art. 11</a>	Slovacchia*	<a href="#">art. 11</a>
Croazia*	<a href="#">art. 11</a>	Slovenia*	<a href="#">art. 11</a>
Danimarca*	<a href="#">art. 11a</a>	Tunisia	<a href="#">art. 13</a>
Filippine	<a href="#">art. 13</a>	Ungheria*	<a href="#">art. 10</a>
Giappone	<a href="#">art. 11 par. 2</a>	Uruguay	<a href="#">art. 10</a>
India	<a href="#">art. 11</a>	USA	<a href="#">art. 11</a>

Per i cittadini svizzeri e per quelli dell'UE/AELS ha la precedenza l'Accordo con l'UE o la Convenzione AELS. A queste persone non sono quindi applicabili le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale contrassegnate da un asterisco.

- 3118  
1/24
- I cittadini di Stati terzi al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico svizzero distaccati in uno Stato membro dell'UE/AELS o in uno Stato contraente restano assicurati in Svizzera se svolgono la propria attività in uno dei seguenti Stati:
- Albania;
  - Australia;
  - Belgio;
  - Bosnia ed Erzegovina;
  - Brasile;
  - Bulgaria;
  - Cile;
  - Cina;
  - Cipro;
  - Corea del Sud;
  - Croazia;
  - Danimarca;
  - Filippine;
  - Finlandia;
  - Francia;
  - Giappone;
  - India;
  - Irlanda;
  - Israele;
  - Italia;
  - Kosovo;
  - Liechtenstein;
  - Macedonia del Nord;
  - Montenegro;
  - Norvegia;
  - Paesi Bassi;
  - Repubblica ceca;
  - San Marino;
  - Serbia;
  - Slovacchia;
  - Slovenia;
  - Tunisia;
  - Ungheria;
  - Uruguay;
  - USA.

---

3119 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano per-  
1/24 sone al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico di-  
staccate a tempo indeterminato in uno degli Stati di seguito  
elencati restano assicurati all'AVS/AI/IPG:

- Albania;
- Australia;
- Austria\*;
- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile;
- Bulgaria\*;
- Cile;
- Cina;
- Cipro\*;
- Corea del Sud;
- Croazia\*;
- Danimarca\*;
- Filippine;
- Giappone;
- India;
- Irlanda\*;
- Kosovo;
- Liechtenstein;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Portogallo\*;
- Regno Unito;
- Repubblica ceca\*;
- Serbia;
- Slovacchia\*;
- Slovenia\*;
- Tunisia;
- Ungheria\*;
- Uruguay;
- USA.

(\*: vale solo per i familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE).

- 4004 Una persona lavora all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera quando si trova in rapporto di subordinazione o di dipendenza nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'AVS (v. DSD)<sup>2</sup> ed è da esso retribuita per tale attività.
- 4007  
1/24 La condizione di un precedente assoggettamento assicurativo è soddisfatta se la persona, in virtù dell'[art. 1a cpv. 1, 3 e 4 LAVS](#) o dell'[art. 2 LAVS](#), dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS, di una convenzione di sicurezza sociale o di uno scambio di lettere, è stata assicurata ininterrottamente all'AVS/AI per cinque anni interi.
- 4007.1  
1/15 Una frazione d'anno è considerata un anno intero se la persona è stata assicurata per almeno 11 mesi e un giorno.  
*Esempio:* una persona lavora nel settore alberghiero e, dopo cinque mesi di attività in Svizzera (1.06–31.10.2023), fa una pausa di tre settimane (1.11–21.11.2023) nel suo Stato di origine. Trascorse le tre settimane, torna in Svizzera e vi lavora per altri sei mesi (22.11.2023–31.5.2024). In tal caso, la persona in questione è considerata assicurata per un anno intero.
- 4020  
1/24 Se la persona assicurata è domiciliata all'estero, l'autorità competente a giudicare i ricorsi interposti contro decisioni delle casse di compensazione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio ([art. 200 OAVS](#)).
- 4021  
1/24 Se la richiesta è accolta, la cassa di compensazione comunica al datore di lavoro che può pagare i contributi per il dipendente in questione.
- 4047  
1/24 La cittadinanza è irrilevante ai fini dell'adesione e non è nemmeno richiesto un periodo precedente di assicurazione.

---

<sup>2</sup> 16 marzo 1979 RCC 1979 pag. 493 –  
29 aprile 1992 – DTF 118 V 65

- 4050  
1/24 La richiesta di adesione va presentata alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio. Deve contenere segnatamente:
- i dati personali;
  - l'ammontare del reddito conseguito all'estero e in Svizzera.
- 4051  
1/24 La richiesta di adesione deve essere corredata dei seguenti documenti giustificativi:
- Conferma dell'assoggettamento a un'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti estera, in particolare un [certificato A1](#) se disponibile. Altrimenti, in caso di attività lucrativa dipendente è sufficiente un'attestazione del datore di lavoro.
  - Attestazione di domicilio o copia del permesso di dimora.
- 5002  
1/21 Se sono applicabili una convenzione di sicurezza sociale o il [reg. 883/2004](#), l'assicurato non può essere esonerato per un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre<sup>3</sup>. Per i collaboratori del CICR si veda il N. 3098.4.
- 5034 Una persona domiciliata all'estero<sup>4</sup> soddisfa le condizioni dell'attività lucrativa in Svizzera per un periodo relativamente breve se lavora come:
- 5035  
1/12 – dipendente il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi giusta l'[art. 12 LAVS](#) durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile ([art. 2 OAVS](#))<sup>5</sup>;

---

<sup>3</sup> 24 novembre 2014 9C\_301/2014 –

<sup>4</sup> 21 maggio 2014 9C\_43/2014 –

<sup>5</sup> 4 giugno 1998 VSI 1999 pag. 22 –

## Allegato 1: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività indipendente

1/22

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>2</sup>
Stato contraente	assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato/i dell'UE	-	-
Svizzera e Stato contraente <sup>3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>2</sup>
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>2</sup>
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>2</sup>

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>3</sup>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine</p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera<sup>2</sup></p>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1</sup></p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera<sup>2</sup></p>
Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>3</sup> , Stato non contraente	<p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1</sup></p>	-

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)).

<sup>2</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA (v. N. 2079 segg.).

<sup>3</sup> In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

## Allegato 2: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività dipendente

1/22

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	-	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato dell'UE	-	-
Più Stati dell'UE	assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato contraente <sup>2</sup>	<i>redditi in Svizzera</i> : assicurati all'AVS	<i>redditi in Svizzera</i> : assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera</i> : assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>2</sup>	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)  <i>redditi in uno Stato non contraente</i> : assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>2</sup> , Stato non contraente	<i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se più datori di lavoro hanno sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio) <i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)).

<sup>2</sup> In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

### Allegato 3: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività indipendente

1/24

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>3</sup>
Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato/i dell'UE	-	-
Svizzera e Stato contraente <sup>4</sup>	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>3</sup>
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>3</sup>
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>3</sup>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>4</sup>	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>3</sup>

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera  <i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>3</sup>
Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>4</sup> , Stato non contraente	<i>redditi in uno Stato contraente/Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	-

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di Stati dell'UE gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'[art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#).

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Albania, Brasile, Cina, Giappone, Kosovo, Liechtenstein, nel Regno Unito e in Tunisia (v. N. 2084: lavoratori indipendenti cittadini di Stati terzi).

<sup>3</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA (v. N. 2079 e 2082).

<sup>4</sup> In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

## Allegato 4: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività dipendente

1/24

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato dell'UE	-	-
Più Stati dell'UE	assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato contraente <sup>3</sup>	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>3</sup>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1, 2</sup></p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1</sup></p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>3</sup> , Stato non contraente	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1, 2</sup></p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1</sup></p>	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato dell'UE, gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Albania, Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein, Tunisia e USA (v. N. 2084).

<sup>3</sup> In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

## Allegato 5: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività indipendente

1/24

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	-
Svizzera e Stato contraente <sup>5</sup>	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>5</sup>	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>5</sup> , Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	-

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Albania, Brasile, Cina, Giappone, Kosovo, Liechtenstein, nel Regno Unito e in Tunisia (v. N. 2084).

<sup>3</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia (v. N. 2084: lavoratori indipendenti cittadini di Stati terzi).

<sup>4</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA (v. N. 2079 segg.).

- 5 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

## Allegato 6: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività dipendente

1/24

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	-
Svizzera e Stato contraente <sup>4</sup>	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>4</sup>	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>2, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>4</sup> , Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	-

<sup>1</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Albania, Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein, Tunisia e USA (v. N. 2084).

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

<sup>3</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

<sup>4</sup> In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

## Allegato 7: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività indipendente

1/24

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato contraente	assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 2</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	-
Svizzera e Stato contraente <sup>5</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente nel cui territorio lavorano <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>5</sup>	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>5</sup> , Stato non contraente	<i>redditi nell'UE/in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 2</sup>	-

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato contraente, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti di cui non possiedono la cittadinanza sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Albania, Brasile, Cina, Giappone, Kosovo, Liechtenstein, nel Regno Unito e in Tunisia (v. N. 2084: lavoratori indipendenti cittadini di Stati terzi).

<sup>3</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

<sup>4</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in India, in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine o negli USA (v. N. 2079 segg.).

- 5 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

## Allegato 8: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività dipendente

1/24

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente <sup>4</sup>	non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 3</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	-
Svizzera e Stato contraente <sup>4</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>4</sup>	<p>redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS<sup>1, 2, 3</sup></p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente nel cui territorio lavorano<sup>1, 3</sup></p>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS<sup>1, 2, 3</sup></p> <p>redditi in uno Stato non contraente: assicurati all'AVS<sup>3</sup></p>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Stato/i dell'UE, Stato contraente <sup>4</sup> , Stato non contraente	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS<sup>2</sup></p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano<sup>1, 3</sup></p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>3</sup></p>	-

- <sup>1</sup> Non assicurati all'AVS per il reddito da lavoro conseguito in Albania, Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein, Tunisia e USA.
- <sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia.
- <sup>3</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato contraente che lavorano in un altro Stato contraente, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

- 4 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì le disposizioni in materia di pluriattività della convenzione con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.).

## Allegato 13: Convenzioni di sicurezza sociale

### 13.2 Impiego del modulo

1/21

- Per i lavoratori distaccati provvisoriamente in uno Stato contraente da un'impresa con sede in Svizzera, la cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il modulo riportato sopra dopo aver verificato se i requisiti sono soddisfatti (in particolare precedente assicurazione in Svizzera, durata limitata, probabile ritorno presso lo stesso datore di lavoro).
- Procede allo stesso modo per i cittadini di uno Stato terzo distaccati sul territorio di uno Stato dell'UE o dell'AELS.
- Se è auspicata una *proroga* del periodo di distacco previsto dalle disposizioni della convenzione di sicurezza sociale (ossia il lavoratore resta assicurato in Svizzera), il datore di lavoro deve presentare alla cassa di compensazione la richiesta in tal senso, che sarà trasmessa all'UFAS tramite ALPS (v. all. 17). La richiesta va presentata in linea di principio prima della scadenza del periodo di distacco.
- L'UFAS consulta l'autorità competente estera. Ogni decisione adottata è comunicata agli enti di assicurazione sociale di entrambi i Paesi. Secondo la prassi svizzera, una richiesta di proroga è accolta solo se la durata totale del distacco *non supera sei anni* e se l'autorità estera dà il proprio consenso.

### 13.3 Durata del distacco in virtù delle convenzioni di sicurezza sociale

1/24

Belgio* Italia* Norvegia* San Marino	Distacco: 12 mesi
Albania Austria* Bosnia ed Erzegovina Bulgaria* Cipro* Croazia* Danimarca* Filippine Finlandia* Francia* Germania* Grecia* Irlanda* Israele Lussemburgo* Macedonia del Nord Montenegro Paesi Bassi* Portogallo* Regno Unito Repubblica ceca* Serbia Slovacchia* Slovenia* Spagna* Svezia* Turchia Tunisia (lavoratori indipendenti) Ungheria* Uruguay	Distacco: 24 mesi

---

Cile	Distacco: 36 mesi
Australia Brasile Canada/Québec Kosovo Liechtenstein* Tunisia (lavoratori dipendenti) USA	Distacco: 60 mesi
Giappone	Distacco: 60 mesi Proroga da parte della cassa di compensazione: fino a 6 anni (senza approvazione del Giappone)
Cina India Corea del Sud	Distacco: 72 mesi

\* Solo per cittadini di Stati non contraenti; per i cittadini della Svizzera e di uno Stato dell'UE o dell'AELS v. N. 2024 segg.

## 13.4 Panoramica degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale

1/24

Le precedenti convenzioni con gli odierni Stati dell'UE/AELS sono stampate in corsivo e si applicano solo ai cittadini di Stati terzi.

<b>Stato</b>	<b>Entrata in vigore</b>
<a href="#">Albania</a>	01.10.2023
<a href="#">Australia</a>	01.01.2008
<a href="#">Austria</a>	<i>01.01.1969</i>
<a href="#">Belgio</a>	<i>01.05.1977</i>
<a href="#">Bosnia ed Erzegovina</a>	01.09.2021
<a href="#">Brasile</a>	01.10.2019
<a href="#">Bulgaria</a>	<i>01.12.2007</i>
<a href="#">Canada/Québec</a>	01.10.1995
<a href="#">Cile</a>	01.03.1998
<a href="#">Cina*</a>	19.06.2017
<a href="#">Cipro</a>	<i>01.01.1997</i>
<a href="#">Corea del Sud*</a>	01.06.2015
<a href="#">Croazia</a>	<i>01.01.1998</i>
<a href="#">Danimarca</a>	<i>01.12.1983</i>
	<i>(revisioni: 01.10.1986 e 01.12.1997)</i>
<a href="#">Filippine</a>	01.03.2004
<a href="#">Finlandia</a>	<i>01.10.1986</i>
<a href="#">Francia</a>	<i>01.11.1976</i>
	01.03.2004
<a href="#">Germania</a>	<i>01.05.1966</i>
	<i>(revisioni: 01.11.1976 e 01.04.1990)</i>
<a href="#">Giappone</a>	01.03.2012
<a href="#">Grecia</a>	<i>01.12.1974</i>
<a href="#">India*</a>	29.01.2011
<a href="#">Irlanda</a>	<i>01.07.1999</i>
<a href="#">Israele</a>	01.10.1985
<a href="#">Italia</a>	<i>01.09.1964</i>
	<i>(revisioni: 01.07.1973 e 01.02.1982)</i>
<a href="#">Kosovo</a>	01.09.2019
<a href="#">Liechtenstein</a>	<i>01.05.1990</i>
	<i>(revisioni: 01.11.1996 e 14.08.2002)</i>
<a href="#">Lussemburgo</a>	<i>01.05.1969</i>
<a href="#">Macedonia del Nord</a>	01.01.2002

---

<a href="#">Montenegro</a>	01.01.2019
<a href="#">Norvegia</a>	01.11.1980
<a href="#">Paesi Bassi</a>	01.07.1971
<a href="#">Portogallo</a>	01.03.1977
<a href="#">Regno Unito</a> (nuova convenzione)	**01.10.2023
<a href="#">Regno Unito</a> (vecchia convenzione)***	01.04.1969
<a href="#">Regno Unito</a> (garanzia dei diritti acquisiti nell'ambito dell'ALC in seguito alla Brexit)	01.03.2021
<a href="#">Repubblica ceca</a>	01.11.1997
<a href="#">San Marino</a>	01.03.1983
<a href="#">Serbia</a>	01.01.2019
<a href="#">Slovacchia</a>	01.12.1997
<a href="#">Slovenia</a>	01.08.1997
<a href="#">Spagna</a>	01.09.1970
<a href="#">Svezia</a>	01.03.1980
<a href="#">Tunisia</a>	01.10.2022
<a href="#">Turchia</a>	01.01.1972
<a href="#">Ungheria</a>	01.01.1998
<a href="#">Uruguay</a>	01.04.2015
<a href="#">USA</a>	01.11.1980

(revisione: 01.08.2014)

\* si tratta di una convenzione di distacco

\*\* applicazione provvisoria già dal 1° novembre 2021.

\*\*\* convenzione applicabile esclusivamente all'Isola di Man, ad Alderney, Guernsey, Herm, Jersey e Jethou

**Allegato 14: Persone titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri esonerate presumibilmente dall'obbligo contributivo AVS/AI**

1/24

**Osservazioni generali:**

- I familiari (coniugi e figli celibi/nubili fino all'età di 25 anni compiuti) senza attività lucrativa che beneficiano dello stesso statuto del titolare principale sono presumibilmente esonerati dall'obbligo di contribuzione all'AVS nella stessa misura di quest'ultimo. Queste persone beneficiano della stessa carta di legittimazione del titolare principale.
- I cittadini stranieri titolari di carte di legittimazione K o KH a banda bianca (consoli onorari) e H senza banda (persone senza privilegi e immunità di ambasciate, missioni diplomatiche permanenti o speciali e posti consolari nonché collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari) sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD.
- I cittadini svizzeri titolari della carta di legittimazione R (membri del personale locale) sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD.
- I cittadini svizzeri impiegati quali funzionari di un'organizzazione internazionale per un breve periodo non ricevono di regola una carta di legittimazione, ma devono farsi annunciare dall'organizzazione internazionale presso il DFAE.